



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MARZO 2017



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	9
PARTE SECONDA – TABELLE	12
Prima Sezione - Relazioni annunciate	12
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	24

Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di **marzo 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **marzo** 2017 si segnala:

In breve

1. Le relazioni, ([Atti n. 970](#), [n. 971](#) e [n. 972](#)) inviate dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, *sull'attività svolta dal Club alpino italiano – CAI*, negli anni dal 2013 al 2015, corredate dai bilanci di previsione, dalle piante organiche e dai conti consuntivi.

Tali relazioni ottemperano l'obbligo recato dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ove si prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

In breve

2. La relazione (*Doc. XXIX, n. 4*) inviata dal **Ministro della salute**, sull'*attività svolta dall'Istituto superiore di sanità (ISS)* nel 2015. La legge n. 519 del 1973, che la prevede, è stata abrogata dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di organizzazione - che sono stati approvati - e quindi l'obbligo si è concluso¹.

La relazione ripercorre il profilo storico, la struttura organizzativa e le trasformazioni legislative dell'Istituto, ne illustra la politica sul versante della ricerca e su quelli del controllo, della prevenzione, della consulenza e formazione, con una sintesi programmatica per il 2016.

Il documento è previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità), secondo cui il Ministro per la sanità (ora della salute) presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Dicastero, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio. Come accennato, la legge n. 519 del 1973 è stata abrogata dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute", a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento. Questi sono stati approvati, rispettivamente, con decreti del Ministro della salute 24 ottobre 2014 e 2 marzo 2016: pertanto, con la trasmissione dei dati relativi all'anno 2015 l'obbligo si è

¹Si ricorda per completezza che sull'attività dell'Istituto superiore di sanità in quanto ente pubblico non economico il Ministero della salute è tenuto a riferire ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi della disposizione richiamata.

Inoltre, il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", ha riprodotto l'obbligo per il Ministro della salute di presentare, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità e sul programma per il triennio successivo, già previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. L'ultima relazione trasmessa in ottemperanza di tale previsione, con dati riferiti al triennio 1995-1997 (*Doc. XXIX-bis, n. 1*), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 1999.

concluso².

La relazione che si compone di quattro parti, oltre a delineare il quadro di riferimento in cui si muove dell'Istituto³, fornisce quindi una ampia panoramica sulle attività coordinate dall'ISS a livello nazionale e internazionale. La parte terza del documento è dedicata all'illustrazione dei progetti speciali, mentre nella parte quarta sono elencate le pubblicazioni prodotte nel 2015.

²Si ricorda per completezza che sull'attività dell'Istituto superiore di sanità in quanto ente pubblico non economico il Ministero della salute è tenuto a riferire ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi della disposizione richiamata.

Inoltre, il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, ha riprodotto l'obbligo per il Ministro della salute di presentare, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità e sul programma per il triennio successivo, già previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. L'ultima relazione trasmessa in ottemperanza di tale previsione, con dati riferiti al triennio 1995-1997 (*Doc. XXIX-bis, n. 1*), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 1999.

³Nella prefazione alla relazione si precisa che la stessa “è stata redatta rispettando la struttura organizzativa e di funzionamento dell'ISS antecedente l'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione e di funzionamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016) la cui emanazione ha dato un nuovo aspetto all'ISS e conseguentemente anche alle sue attività”.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di **marzo** 2017 si segnala:

In breve

1. La relazione *sull'attività svolta dall'Osservatorio* nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità⁴, prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che deve essere trasmessa annualmente alle Camere da parte **Ministro della salute**.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 4, della normativa citata dispone che in ogni regione sia istituito, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, incaricato di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, a sua volta istituito dal successivo articolo 3 (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce quindi che l'Osservatorio acquisisca dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso. Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'Osservatorio individui idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio

⁴ L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce quindi che il **Ministro della salute** trasmetta annualmente alle Camere una relazione *sull'attività svolta dall'Osservatorio*.

In breve

2. La relazione motivata, prevista dalla legge 16 marzo 2017, n. 30, da presentare alle Camere da parte **Presidente del Consiglio dei ministri** al fine dell'emanazione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi di riordino e modifica delle disposizioni che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile, previsti dalla medesima legge.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima⁵ uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Il comma 7 dell'articolo 1 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5⁵, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal **Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del capo del

⁵Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua *le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto*.

In breve

3. La relazione sui *risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza*, prevista dal decreto legislativo n. 35 del 2017, che la **Società italiana degli autori ed editori (SIAE)**, trasmette al Parlamento ed agli enti vigilanti.

Il decreto legislativo suddetto, è volto a recepire, sulla base della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), la direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

L'articolo 28, al comma 5⁶, prevede al trasmissione della citata relazione, oltre che al Parlamento anche agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2⁷.

⁶ Per completezza si fa presente che i primi quattro commi dell'articolo 28 (Rubricato "Relazione di trasparenza annuale") del decreto n. 35 del 2017 dispongono che gli organismi di gestione collettiva, fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, elaborano per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni (non si tratta quindi di un obbligo di riferire alle Camere, diversamente da quello disciplinato dal comma 5). La relazione deve contenere almeno le informazioni individuate nell'Allegato del decreto e include la relazione speciale (di cui al comma 3) riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da soggetti abilitati alla revisione dei conti: la relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotto integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

⁷ Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dispone: "3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza".

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XXXIII,</u> <u>n. 4</u>	L. 124/2007 art. 38 ⁸	Politica dell'informazione per la sicurezza (anno 2016)	24/02/2017 01/03/2017 n. 774 ⁹	1 ^a 4 ^a	Annuale 28 febbraio
<u>Atto n. 962</u>	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1 ¹⁰	Relazioni su inchieste relative ad incidenti aerei - predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile a pilotaggio remoto RUAS SD-150 HERO marche di identificazione I-UASC sull'aeroporto di Siena Ampugnano (SI), in data 12 aprile 2016	28/02/2017 02/03/2017 n. 776	8 ^a	Eventuale

⁸ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo e prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

⁹ Inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

¹⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CXXXIX.</u> <u>n. 5</u>	L. 484/1998 art. 4 co. 1, lett. c	Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari <i>(anno 2016)</i>	21/03/2017 29/03/2017 n. 796	3 ^a 4 ^a	Annuale 31 marzo

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Procedura d'infrazione</u> <u>n. 161/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹¹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0127, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	03/03/2017 14/03/2017 n. 783	13 ^a 14 ^a	Eventuale

¹¹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Procedura d'infrazione n. 164/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹²	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0130, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	03/03/2017 14/03/2017 n. 783	13 ^a 14 ^a	Eventuale
<u>Procedura d'infrazione n. 165/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹³	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0131, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	03/03/2017 14/03/2017 n. 783	13 ^a 14 ^a	Eventuale

¹² Si veda nota precedente.¹³ Si veda nota precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXXI, n. 6</u>	D.L. 216/2011 art. 13 co. 3 ¹⁴	Stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) <i>(aggiornata al 31 dicembre 2016)</i>	08/03/2017 14/03/2017 n. 784	13 ^a	Semestrale 31 agosto

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 970</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁵	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Club Alpino Italiano - C.A.I. <i>(anno 2013)</i>	15/03/2017 21/03/2017 n. 789	13 ^a	Annuale 31 luglio

¹⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il decreto 18 maggio 2012, adottato di concerto fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero si avvalga di DigitPA per la verifica del funzionamento del sistema SISTRI. Lo stesso decreto (articolo 2) precisa le attività in cui si esplica la "verifica del funzionamento del sistema SISTRI" e prevede (articolo 1, commi 2 e 3) che DigitPA predisponga rapporti semestrali sulla verifica del funzionamento del sistema, anche ai fini dell'elaborazione e trasmissione al Parlamento della relazione semestrale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, come convertito.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia Digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente soppresso dall'articolo 22 del medesimo decreto n. 83.

¹⁵ Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 971</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁶	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Club Alpino Italiano - C.A.I. <i>(anno 2014)</i>	15/03/2017 21/03/2017 n. 789	13 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Atto n. 972</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁷	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Club Alpino Italiano - C.A.I. <i>(anno 2015)</i>	15/03/2017 21/03/2017 n. 789	13 ^a	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XXXVI- bis, n. 4</u>	D.LGS. 66/2010 art. 12 co. 2 ¹⁸	Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate <i>(anno 2016)</i>	27/02/2017 01/03/2017 n. 773	4 ^a	Annuale 31 gennaio

¹⁶ Si veda nota precedente.

¹⁷ Si veda nota precedente.

¹⁸ L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante "codice dell'ordinamento militare" ha riprodotto l'adempimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 464 del 1997 che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 939, del medesimo codice. Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale.

Ai sensi dell'articolo 2188-quinquies, co. 4, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa da' evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XXVII, n. 29</u>	D.LGS. 91/2011 art. 25 co. 1 ¹⁹	Risultati della sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria <i>(primo trimestre 2016 dell'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari)</i>	28/02/2017 07/03/2017 n. 778	5 ^a	Semestrale 31 dicembre
<u>Doc. LII, n. 4</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13	Attività svolta dai Garanti del contribuente <i>(anno 2015)</i>	24/03/2017 28/03/2017 n. 794	6 ^a	Annuale

¹⁹ La sperimentazione è avviata a partire dal 2013 per due esercizi finanziari. La relazione deve essere presentata al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi. La disposizione istitutiva dell'obbligo, come modificata dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede l'avvio a partire dal 2013, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente per oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionata, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al termine dell'esercizio 2014, e successivamente ogni sei mesi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza predisporrà la Relazione da trasmettere alle Camere sui risultati ottenuti. Così è stato ribadito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 ottobre 2013, sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 978</u>	D.L. 553/1996 art. 6-ter	Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti <i>(II semestre 2016)</i>	20/03/2017 28/03/2017 n. 793 ²⁰	2 ^a 8 ^a	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CXCIX,</u> <u>n. 4</u>	L. 238/1993 art. 1 co. 3	Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA <i>(contratto di programma 2012-2014)</i>	16/03/2017 21/03/2017 n. 789	8 ^a	Annuale

²⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente. Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXXXVI, n. 2</u>	D.L. 119/2014 art. 6 co. 2-bis ²¹	Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale <i>(anno 2015)</i>	13/03/2017 21/03/2017 n. 789	1 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXIII, n. 4</u>	L. 285/1997 art. 10 co. 1	Stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza <i>(anno 2014)</i>	29/03/2017 30/03/2017 n. 798	1 ^a 11 ^a	Annuale 30 settembre

²¹ La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 [dell'articolo 6 del decreto] La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XXIX,</u> <u>n. 4</u>	L. 519/1973 art. 25 co. unico ²²	Programma dell'Istituto superiore di sanità e attività svolta nell'esercizio precedente <i>(anno 2015)</i>	08/03/2017 14/03/2017 n. 784	12 ^a	Annuale 30 settembre
<u>Doc. CXXV,</u> <u>n. 4</u>	L. 125/2001 art. 8 co. 1	Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati <i>(anno 2016)</i>	21/03/2017 30/03/2017 n. 798	12 ^a	Annuale

²² L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ha previsto l'abrogazione della legge n. 519 del 7 agosto 1973 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto (da adottare entro il 7 febbraio 2013). Il D.M. 24 ottobre 2014 reca Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Tale decreto ministeriale, riproducendo l'obbligo già previsto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, articolo 1, comma 4 (di cui infra), prevede all'articolo 16, comma 6 che il Ministro della salute presenti, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sui risultati raggiunti e sul programma per il triennio successivo.

Una relazione di analogo contenuto è prevista anche dal combinato disposto del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, (art. 1, co. 3), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, 106 (art.1, co. 1).

Si tratta della relazione del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità, con dati relativi all'anno 2012. L'obbligo dovrebbe essere adempiuto con cadenza annuale ma la precedente trasmissione risale al mese di ottobre 2009 ed ha ad oggetto dati relativi al 2008, contenenti anche un quadro di riferimento sul contesto organizzativo e normativo dell'ente: non risultano pertanto pervenuti gli aggiornamenti relativi agli anni 2009-2011. Si evidenzia che l'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, compreso l'Istituto superiore di sanità, ha disposto l'abrogazione della legge n. 519 del 1973, e dunque dell'obbligo di relazione al Parlamento previsto dall'articolo 25, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto n. 106 del 2012. Il nuovo statuto, tuttavia, non è stato ancora emanato. Peraltro, l'articolo 1 del decreto n. 106 del 2012 prevede, al comma 1, che l'Istituto adotti un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità alle finalità ed obiettivi ad esso demandati ed il comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che il Ministro della salute presenti, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. Tale previsione ha riprodotto un obbligo già introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. Inoltre, sull'attività svolta annualmente dall'Istituto il Ministero della salute è chiamato a riferire ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLIII, n. 8</u>	L. 215/2004 art. 8 co. 1 ²³	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità <i>(aggiornata al mese di dicembre 2016)</i>	10/03/2017 21/03/2017 n. 789	1 ^a 10 ^a	Semestrale 31 dicembre

²³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -
GARANTE DEL CONTRIBUENTE²⁴**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Campania	Atto n. 966	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	22/02/2017 14/03/2017 n. 784	6 ^a	Annuale
Sardegna	Atto n. 967	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	27/02/2017 14/03/2017 n. 784	6 ^a	Annuale

²⁴ Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Umbria	<u>Atto n. 977</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	15/03/2017 28/03/2017 n. 793	6 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro della salute	L. 24/2017 art. 3, co. 3 ²⁵	Relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.	Annuale

²⁵ L'articolo 3 della legge n.24 del 2017 istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Osservatorio, oltre a raccogliere i dati dai Centri regionali, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Tali misure sono individuate anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, elaborate con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	D.LGS. 35/2017 art. 28, co. 5 ²⁶	Relazione sui risultati dell'attività svolta.	Entro il 30 giugno di ogni anno

²⁶ L'art. 28 recepisce, anzitutto, l'art. 22 della direttiva, disponendo che gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi elaborano per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. La relazione contiene almeno le informazioni individuate nell'allegato del decreto e include la relazione speciale riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da soggetti abilitati alla revisione dei conti: la relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Inoltre, l'art. 28 dà attuazione all'art. 20, co. 1, lett. m), della L. 170/2016, disponendo che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmette alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Ultimi fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
- n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
- n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
- n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
- n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
- n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
- n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
- n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
- n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
- n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
- n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
- n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
- n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
- n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
- n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
- n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
- n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
- n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014